

ALLEGATO 4 Protezione dei dati e privacy

Il presente contratto di elaborazione dati ("**CED**") viene stipulato da e tra il Cliente ("**Esportatore dei dati**") e gli importatori dei dati indicati nell'Appendice 1 (ciascuno designato singolarmente come "**Importatore dei dati**").

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dei presenti Articoli:

- (a) per "dati personali", "categorie speciali di dati", "elaborare/elaborazione", "controller", "elaboratore", "titolare dei dati" e "autorità di supervisione si intende quanto definito nella Direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24 ottobre 1995 sull'elaborazione dei dati personali e il libero movimento di tali dati;
- (b) per "esportatore dei dati" si intende il controller che trasferisce i dati personali;
- (c) per "importatore dei dati" si intende l'elaboratore che accetta di ricevere dall'esportatore dei dati i dati personali destinati all'elaborazione per proprio conto dopo il trasferimento in conformità con le istruzioni impartite e i termini degli Articoli e non soggetto al sistema di un paese terzo a garanzia di un'adeguata protezione ai sensi dell'Articolo 25(1) della Direttiva 95/46/CE;
- (d) per "sub-elaboratore" si intende qualunque elaboratore impegnato dall'importatore dei dati o a un altro sub-elaboratore che accetta di ricevere dall'importatore dei dati o da un altro sub-elaboratore dell'importatore dei dati i dati personali esclusivamente destinati alle attività di elaborazione da eseguirsi per conto dell'esportatore dati dopo il trasferimento in conformità con le istruzioni impartite e i termini degli Articoli nonché con i termini del contratto di subappalto scritto;
- (e) per "leggi vigenti in materia di protezione dei dati" si intende la legislazione a protezione dei diritti fondamentali e delle libertà degli individui, con particolare riferimento al diritto alla privacy relativamente all'elaborazione dei dati personali, applicabile a un controller dati dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati;
- (f) per "misure di sicurezza tecnica e organizzativa" si intendono le misure mirate alla protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita

accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati, in particolare laddove l'elaborazione comporta la trasmissione di dati attraverso una rete, nonché contro ogni altra forma illecita di elaborazione.

Articolo 2

Dettagli del trasferimento

I dettagli del trasferimento e, in particolare, le categorie speciali di dati personali, laddove applicabile, sono indicati nell'Appendice 1, che forma una parte integrante degli Articoli.

Articolo 3

Articoli beneficiari di terzi

1. Il titolare dei dati può negare il consenso all'esportatore di dati in linea con il presente Articolo, gli Articoli da 4(b) a (i), gli Articoli da 5(a) a (e) e da (g) a (j), gli Articoli 6(1) e (2), gli Articoli 7, l'Articolo 8(2) e gli Articoli da 9 a 12 come beneficiari di terzi.
2. Il titolare dei dati può impugnare contro l'importatore dei dati il presente Articolo, gli Articoli da 5(a) a (e) e (g), l'Articolo 6, l'Articolo 7, l'articolo 8(2) e gli Articoli da 9 a 12 nei casi in cui l'esportatore dei dati sia di fatto scomparso o abbia cessato di esistere giuridicamente, a meno che un ente successore abbia rilevato tutti gli obblighi dell'esportatore dei dati per contratto o per effetto di legge, rilevando di conseguenza i diritti e gli obblighi dell'esportatore dei dati, nel qual caso il titolare dei dati potrà esercitarli contro tale ente.
3. Il titolare dei dati può non autorizzare l'importatore dei dati in linea con il presente Articolo, gli Articoli da 5(a) a (e) e (g), l'Articolo 6, l'Articolo 7, l'articolo 8(2) e gli Articoli da 9 a 12 nei casi in cui sia l'esportatore dei dati che l'importatore dei dati siano di fatto scomparsi o abbiano cessato di esistere giuridicamente, a meno che un ente/società successore abbia rilevato tutti gli obblighi dell'esportatore dei dati per contratto o per effetto di legge, rilevando di conseguenza i diritti e gli obblighi dell'esportatore dei dati, nel qual caso il titolare dei dati potrà esercitarli contro tale ente. Tale responsabilità verso terzi da parte del sub-elaboratore è limitata alle proprie operazioni di elaborazione ai sensi degli Articoli.
4. Le parti non si oppongono alla rappresentazione di un titolare dei dati da parte di un'associazione o di altro ente qualora il titolare dei dati lo desideri espressamente e se consentito dalle leggi nazionali.

Articolo 4

Obblighi dell'esportatore dei dati

L'esportatore dei dati accetta e garantisce quanto segue:

- (a) che l'elaborazione, compreso il trasferimento stesso, dei dati personali è stata e continua a essere eseguita in conformità con le relative disposizioni della vigente legge in materia di protezione dei dati (e, laddove applicabile, è stata segnalata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore dati ha la propria sede) e non viola le disposizioni in materia di tale Stato;
- (b) di aver istruito e di provvedere per tutta la durata dei servizi di elaborazione dei dati personali all'istruzione dell'importatore dati circa l'elaborazione dei dati personali trasferiti unicamente per conto dell'esportatore dei dati e in conformità con la legge vigente in materia di protezione dei dati e con gli Articoli;
- (c) che l'importatore dei dati provvederà a fornire garanzie sufficienti in relazione alle misure di sicurezza tecniche e organizzative indicate nell'appendice 2 al presente contratto;
- (d) che in seguito alla valutazione dei requisiti della legge vigente in materia di protezione dei dati, le misure di sicurezza sono adeguate alla protezione dei dati personali contro la distruzione accidentale o illecita o contro la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, in particolare laddove l'elaborazione comporta la trasmissione dei dati attraverso una rete, e contro ogni altra forma di elaborazione illecita, nonché che tali misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato ai rischi rappresentati dall'elaborazione e dalla natura dei dati da proteggere, in considerazione dello stato dell'arte e del costo della relativa implementazione;
- (e) che è garantita l'ottemperanza delle misure di sicurezza;
- (f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie speciali di dati, il titolare dei dati è stato informato oppure verrà informato in anticipo o non appena possibile dopo il trasferimento che i propri dati potrebbero essere trasmessi in un paese terzo che non fornisce un'adeguata protezione ai sensi della Direttiva 95/46/CE;
- (g) di inoltrare qualunque avviso ricevuto dall'importatore dei dati o da qualunque sub-elaboratore ai sensi dell'articolo 5(b) e dell'articolo 8(3) all'autorità di supervisione della protezione dei dati, qualora l'esportatore dei dati decida di proseguire il trasferimento o di revocare la sospensione;
- (h) di mettere a disposizione dei titolari dei dati, su richiesta, una copia degli Articoli, a eccezione dell'Appendice 2, e una descrizione riepilogativa delle misure di sicurezza, nonché una copia di ogni contratto di servizio di sub-elaborazione da stipulare in conformità con gli Articoli, a meno che gli Articoli o il contratto contengano informazioni commerciali, nel qual caso è possibile eliminarle;

- (i) che, in caso di sub-elaborazione, l'attività di elaborazione viene svolta in conformità con l'Articolo 11 da un sub-elaboratore che fornisca un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente e conceda i diritti del titolare dei dati come importatore dei dati ai sensi degli Articoli e
- (j) che sarà garantita la conformità con gli Articoli da 4(a) a (i).

Articolo 5

Obblighi dell'importatore dei dati

L'importatore dei dati accetta e garantisce quanto segue:

- (a) di elaborare i dati personali unicamente per conto dell'esportatore dei dati e in conformità con le istruzioni impartite e con gli Articoli del presente contratto; qualora non risulti possibile garantire tale conformità per qualsivoglia motivo, si impegna a informare tempestivamente l'esportatore dei dati circa tale impossibilità, nel qual caso l'esportatore dei dati ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o rescindere il contratto;
- (b) di non aver motivo di ritenere che la legislazione vigente in materia impedisca di attenersi alle istruzioni ricevute dall'esportatore dei dati nonché di ottemperare ai propri obblighi contrattuali e che, in caso di una variazione della legislazione con possibilità di effetti sfavorevoli sulle garanzie e sugli obblighi indicati negli Articoli, provvederà a informare tempestivamente l'esportatore dei dati circa tale variazione non appena ne viene a conoscenza, nel qual caso l'esportatore dei dati ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o rescindere il contratto;
- (c) di avere implementato le misure di sicurezza tecnica e organizzativa indicate nell'Appendice 2 prima di procedere all'elaborazione dei dati personali trasferiti;
- (d) di provvedere a informare tempestivamente l'esportatore dei dati in caso di:
 - (i) un'eventuale richiesta legalmente vincolante di divulgazione dei dati personali da parte di una pubblica autorità se non altrimenti vietato, ad es. un divieto ai sensi del codice penale di conservare la riservatezza dei dati in caso di indagini ufficiali,
 - (ii) un eventuale accesso accidentale o non autorizzato e
 - (iii) un'eventuale richiesta ricevuta dai titolari dei dati senza rispondere a tale richiesta, a meno di non aver ricevuto un'esplicita autorizzazione a tale riguardo;

- (e) di gestire in modo tempestivo e adeguato tutte le richieste di informazioni da parte dell'esportatore dei dati in relazione all'elaborazione dei dati personali oggetto del trasferimento e di attenersi alle raccomandazioni dell'autorità di supervisione relativamente all'elaborazione dei dati trasferiti;
- (f) su richiesta dell'esportatore dei dati, di sottoporre le proprie strutture di elaborazione a una verifica delle attività di elaborazione coperte dagli Articoli, da svolgersi a cura dell'esportatore dei dati o da un ente di ispezione composto da membri indipendenti e in possesso delle necessarie qualifiche professionali legati da un vincolo di riservatezza, selezionati dall'esportatore dei dati, laddove opportuno, in conformità con l'autorità di supervisione;
- (g) di mettere a disposizione del titolare dei dati, su richiesta, una copia degli Articoli o di qualunque contratto di sub-elaborazione in essere, a meno che gli Articoli o il contratto non contengano informazioni commerciali, a eccezione dell'Appendice 2, che verrà sostituita da una descrizione riepilogativa delle misure di sicurezza nei casi in cui il titolare dei dati non sia in grado di ottenerne una copia dall'esportatore dei dati;
- (h) che, in caso di sub-elaborazione, abbia informato preventivamente l'esportatore dei dati e ne abbia ottenuto il consenso preventivo scritto;
- (i) che i servizi di elaborazione da parte del sub-elaboratore vengono eseguiti in conformità con l'Articolo 11;
- (j) di inviare tempestivamente all'esportatore dei dati una copia di ogni eventuale contratto di sub-elaborazione stipulato ai sensi degli Articoli.

Articolo 6

Responsabilità

1. Le parti concordano che i titolari dei dati che abbiano subito eventuali danni in conseguenza di una violazione degli obblighi menzionati nell'Articolo 3 o nell'Articolo 11 da una parte o da un sub-elaboratore, abbiano diritto a ricevere un risarcimento dall'esportatore dei dati per i danni subiti.
2. Qualora un titolare dei dati non sia in grado di presentare una rivendicazione di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore dei dati, in conseguenza di una violazione da parte dell'importatore dei dati o di un proprio sub-elaboratore di qualunque obbligo menzionato nell'Articolo 3 o nell'Articolo 11, poiché l'esportatore dei dati è di fatto scomparso, ha cessato di esistere giuridicamente o si è reso insolvente, l'importatore dei dati accetta che il titolare dei dati possa presentare

un'azione di rivendica contro l'importatore dei dati, a meno che un ente successore abbia rilevato tutti gli obblighi dell'esportatore dei dati per contratto o per effetto di legge, rilevando di conseguenza i diritti e gli obblighi dell'esportatore dei dati, nel qual caso il titolare dei dati potrà esercitare i propri diritti contro tale ente.

L'importatore dei dati non potrà contare su un'infrazione dei propri obblighi da parte di un sub-elaboratore al fine di evitare le proprie responsabilità.

3. Qualora un titolare dei dati non sia in grado di presentare una rivendicazione contro l'esportatore dei dati o l'importatore dei dati menzionati nei paragrafi 1 e 2, in conseguenza di una violazione da parte del sub-elaboratore di qualunque obbligo menzionato nell'Articolo 3 o nell'Articolo 11, poiché sia l'esportatore dei dati che l'importatore dei dati sono di fatto scomparsi, hanno cessato di esistere giuridicamente o si sono resi insolventi, il sub-elaboratore accetta che il titolare dei dati possa presentare una rivendicazione contro il sub-elaboratore dei dati relativamente alle proprie attività di elaborazione ai sensi degli Articoli come se fosse l'esportatore dei dati o l'importatore dei dati, a meno che un ente successore abbia rilevato tutti gli obblighi dell'esportatore dei dati per contratto o per effetto di legge, rilevando di conseguenza i diritti e gli obblighi dell'esportatore dei dati, nel qual caso il titolare dei dati potrà esercitare i propri diritti contro tale ente. La responsabilità del sub-elaboratore è limitata alle proprie operazioni di elaborazione ai sensi degli Articoli di cui al presente contratto.

Articolo 7

Mediazione e giurisdizione

1. L'importatore dei dati dichiara che, qualora il titolare dei dati rilevi contro di esso i diritti di beneficiari di terzi e/o richieda un risarcimento per danni ai sensi degli Articoli di cui al presente contratto, l'importatore dei dati stesso accetterà la decisione del titolare dei dati:
 - (a) di rinviare il contenzioso alla mediazione, da parte di un collegio indipendente oppure, laddove applicabile, da parte dell'autorità;
 - (b) di rinviare il contenzioso ai tribunali dello Stato membro in cui l'esportatore dei dati ha sede.
2. Le parti dichiarano che la scelta effettuata dal titolare dei dati non pregiudicherà i propri diritti sostanziali o procedurali di ricercare un rimedio in conformità con altre disposizioni delle leggi nazionali o internazionali.

Articolo 8

Legge vigente

I presenti Articoli sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.

Articolo 9

Variazione del contratto

Le parti si impegnano a non variare o modificare i presenti Articoli.

Articolo 10

Sub-elaborazione

1. L'importatore dei dati non subappalterà alcuna delle operazioni di elaborazione svolte per conto dell'esportatore dei dati ai sensi degli Articoli del presente contratto in assenza del consenso preventivo scritto da parte dell'esportatore dei dati. Laddove l'importatore dei dati subappalti i propri obblighi ai sensi degli Articoli del presente contratto, con il consenso dell'esportatore dei dati, provvederà in tal senso unicamente mediante un contratto scritto con il sub-elaboratore che imponga al sub-elaboratore i medesimi obblighi a carico dell'importatore dei dati ai sensi degli Articoli. Laddove il sub-elaboratore manchi di ottemperare ai propri obblighi di protezione dei dati ai sensi di tale contratto scritto, l'importatore dei dati rimane pienamente responsabile verso l'esportatore dei dati relativamente all'ottemperanza degli obblighi del sub-elaboratore ai sensi del suddetto contratto.
2. Il contratto preventivo scritto tra l'importatore dei dati e il sub-elaboratore prevedrà inoltre un articolo beneficiario di terzi come indicato nell'Articolo 3 per i casi in cui il soggetto dei dati non sia in grado di presentare la rivendicazione di risarcimento menzionata nel paragrafo 1 dell'Articolo 6 nei confronti dell'esportatore dei dati o dell'importatore dei dati poiché questi sono di fatto scomparsi o hanno cessato di esistere giuridicamente o si siano resi insolventi e nessun ente successore ha rilevato tutti gli obblighi legali dell'esportatore dei dati o dell'importatore dei dati per contratto o per effetto di legge. Tale responsabilità verso terzi da parte del sub-elaboratore è limitata alle proprie operazioni di elaborazione ai sensi degli Articoli.
3. Le disposizioni relative agli aspetti legati alla protezione dei dati per la sub-elaborazione del contratto menzionato nel paragrafo 1 sono regolate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.
4. L'esportatore dei dati provvederà a mantenere un elenco dei contratti di sub-elaborazione stipulati ai sensi degli Articoli e comunicati dall'importatore dei dati ai sensi dell'Articolo 5(j); tale elenco verrà aggiornato almeno una volta l'anno. L'elenco dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di supervisione competente per la protezione dei dati dell'esportatore dei dati.

Articolo 12

Obblighi dopo la conclusione dei servizi di elaborazione dei dati personali

1. Le parti concordano che, al termine della fornitura dei servizi di elaborazione dati, l'importatore dei dati e il sub-elaboratore provvederanno, a discrezione dell'esportatore dei dati, alla restituzione di tutti i dati personali trasferiti e delle relative copie oppure alla distruzione di tutti i dati personali, certificando all'esportatore dei dati che tale operazione è stata realmente effettuata, purché la legislazione vigente non vieti all'importatore dei dati la restituzione o la distruzione di tutti o parte dei dati personali trasferiti. In tal caso, l'importatore dei dati si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e a cessare l'elaborazione attiva dei dati personali trasferiti.
2. L'importatore dei dati e il sub-elaboratore garantiscono che, su richiesta dell'esportatore dei dati e/o dell'autorità di monitoraggio, provvederanno a sottoporre le strutture di elaborazione a una verifica delle misure menzionate nel paragrafo 1.

Esportatore dei dati: L'Esportatore dei dati è il Cliente destinatario dei servizi ai sensi del presente Contratto.				
1.	L'Importatore dei dati 1 è: Il Provider			
	I dati personali trasferiti			
	riguardano le seguenti categorie di titolari dei dati:	riguardano le seguenti categorie di dati:	riguardano le seguenti categorie speciali di dati:	saranno soggetti alle seguenti operazioni di elaborazione di base
	Tutti i dati	Tutti i dati	Nessuno.	Fornitura di supporto
2.	L'Importatore dei dati 2 è: Hilti (Malaysia), Sdn. Bhd., F-5-A I Sime Darby Brunfield Tower, No. 2 I Jalan PJU 1A/7A, Oasis Square I Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya I Selangor I Malaysia			
	I dati personali trasferiti			
	riguardano le seguenti categorie di titolari dei dati:	riguardano le seguenti categorie di dati:	riguardano le seguenti categorie speciali di dati:	saranno soggetti alle seguenti operazioni di elaborazione di base
	Tutti i dati	Tutti i dati	Nessuno	Fornitura di supporto

Altri Subappaltatori sono indicati qui: http://www.hilti.com/cfs-dm_subprocessor

Descrizione delle misure di sicurezza tecnica e organizzativa implementate dall'Importatore dei dati in conformità con gli Articoli 4(d) e 5(c):

Controllo dell'accesso alle aree di elaborazione. L'Importatore dei dati implementa misure adeguate al fine di impedire a persone non autorizzate l'accesso fisico alle apparecchiature di elaborazione dati in cui i dati personali vengono elaborati o utilizzati. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- L'apparecchiatura destinata all'elaborazione dei dati è collocata all'interno di un luogo dotato di protezioni fisiche e protetto contro gli incidenti, pericoli quali incendio o inondazione, attacchi o accesso fisico da parte di individui non autorizzati e/o non controllati.
- Per tale sito vengono stabilite delle autorizzazioni di accesso per personale e terze parti. L'elenco delle persone aventi diritto viene riveduto periodicamente per riflettere le variazioni e le modifiche nei ruoli e nelle responsabilità.
- Tale elenco di accesso è sotto il controllo della direzione IT. Le modifiche a tale elenco sono limitate a un massimo di 3 persone aventi diritto.
- L'accesso al sito viene concesso unicamente al gruppo di persone identificato come necessario a supportare il livello di servizio richiesto.
- Sono presenti delle porte chiuse a chiave per l'accesso al luogo fisico.
- L'accesso a tale luogo è protetto da un'identificazione a doppio fattore basata su un badge di accesso combinato con la lettura di dati biometrici.
- Inoltre, l'accesso al sito è supervisionato e protetto da un adeguato sistema di sicurezza e/o da un'organizzazione di sicurezza con utilizzo di impianto di controllo video.
- Al luogo fisico si accede unicamente in caso di necessità di interventi che ne richiedano l'accesso.

1. Controllo degli accessi ai sistemi di elaborazione dati. L'Importatore dati implementa misure adeguate al fine di prevenire l'utilizzo o l'accesso logico ai propri sistemi di elaborazione dati da parte di persone non autorizzate. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- Implementazione di metodi di identificazione degli utenti e di autenticazione degli utenti al fine di concedere l'accesso al sistema di elaborazione. Vengono utilizzate credenziali di autenticazione individuale, come ID utente o analoghe, che, una volta assegnate, non possano più essere riassegnate a un'altra persona.
- Il controllo e l'autorizzazione all'accesso vengono definiti in base a un principio di necessità effettiva e sono implementati in modo tale che gli utenti siano identificati univocamente e approvati dalla proprietà aziendale. Viene effettuata la disattivazione delle credenziali di autenticazione dell'utente nei casi in cui una persona perda le qualifiche di accesso ai dati o in caso di non utilizzo per un periodo di tempo sostanziale, fatta eccezione per gli account autorizzati esclusivamente ai fini della gestione tecnica.
- Account privilegiati sono riservati a specifiche funzioni IT e non sono utilizzati al di fuori delle necessità di utilizzo specifiche. Vengono identificati e nominati degli amministratori di sistema, con fornitura di un elenco aggiornato delle aree coperte, se richiesto.

- Sono implementati dei meccanismi di controllo degli accessi, come regole per le password, blocchi o timeout automatici in conformità con le norme generali definite.
- I punti terminali a contatto con utenti Internet o finali sono protetti al fine di prevenire un accesso indesiderato ai sistemi ed evitare l'infiltrazione di software dannoso. Ciò riguarda aree quali firewall, rilevamento antivirus, rilevamento malware e altre, con adeguamento alle nuove tecnologie sulla base dello sviluppo generale.

2. Controllo degli accessi per l'utilizzo di aree specifiche dei sistemi di elaborazione dati. L'Importatore dei dati si impegna affinché le persone autorizzate all'uso dei sistemi di elaborazione dati siano unicamente in grado di accedere ai dati secondo l'ambito e nella misura prevista dal rispettivo permesso di accesso (autorizzazione) e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione. Ciò si ottiene come segue:

- Vengono implementate politiche relative all'accesso ai dati personali con apposita formazione. Al fine di garantire che il personale acceda unicamente ai dati personali e alle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni, il personale stesso viene informato circa i propri obblighi e le conseguenze di ogni eventuale violazione di tali obblighi.
- La registrazione standard degli accessi, delle modifiche e delle eliminazioni viene realizzata con le metodologie di base disponibili in ambito OS, DB, di rete e applicativo. Una registrazione avanzata può essere realizzata su richiesta e con un impegno particolare basato sulle funzionalità disponibili delle tecnologie e delle applicazioni implementate.
- Su richiesta dell'Esportatore dei dati, vengono stipulati dei contratti di riservatezza aggiuntivi specifici per i dati sensibili con tutte le persone che abbiano accesso a tali informazioni.
- Vengono implementate tecnologie di crittografia specifiche per dati molto sensibili solo sulla base di un accordo comune tra l'Esportatore dei dati e l'Importatore dei dati.

3. Controllo della trasmissione. L'Importatore dei dati implementa misure adeguate per la prevenzione della lettura, della copia, dell'alterazione o dell'eliminazione dei dati personali da parte di terzi non autorizzati durante la trasmissione dei dati stessi o il trasporto dei supporti dati. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- Vengono utilizzate tecnologie avanzate di rete e di protezione dell'accesso alla rete.
- Il monitoraggio della completezza e della correttezza dei dati trasferiti è supportato dall'utilizzo di protocolli di rete (TCP) con funzionalità di correzione degli errori.

- Qualora sia necessario copiare i dati su supporti specifici per il trasporto a una terza parte, tali supporti verranno trattati con discernimento in relazione alla sensibilità dei dati.

4. Controllo degli inserimenti. L'Importatore dei dati implementa misure idonee a garantire la possibilità di controllare e determinare se e da chi i dati personali siano stati inseriti o rimossi dai sistemi di elaborazione dati. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- Viene implementata una politica di autorizzazione per l'inserimento dei dati, nonché per la lettura, la modifica e l'eliminazione dei dati memorizzati, come descritto nella sezione "Controllo dell'accesso ai sistemi di elaborazione dati".
- Qualora sia necessario ai fini di un'adeguata protezione, viene implementato un controllo degli accessi basato su ruoli a supporto del principio di separazione dei doveri. Laddove l'Importatore dei dati abbia la responsabilità di supportare tale principio, per quanto tecnicamente praticabile, l'Esportatore dei dati è responsabile dell'applicazione di tali principi nell'utilizzo dell'applicazione, sulla base di un approccio generale ai rischi.
- Se richiesto ai fini di un'adeguata protezione, l'Importatore dei dati provvede ad attivare funzionalità applicative per la registrazione automatica delle informazioni dell'utente al momento della creazione, della modifica e dell'eliminazione dei dati.

5. Controllo delle operazioni. L'Importatore dei dati garantisce che i dati personali possano essere elaborati solamente in conformità con le istruzioni scritte indicate dall'esportatore nell'Appendice 1 alla parte 2 del CED. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- Vengono individuate e denominate delle operazioni di esecuzione delle funzioni di supporto per conto dell'Esportatore dei dati.
- L'esecuzione di tali operazioni avviene in conformità con le istruzioni impartite dall'Esportatore dei dati.
- L'accesso concesso per le operazioni di esecuzione delle funzioni di supporto per conto dell'Esportatore dei dati avviene in conformità con le istruzioni definite.

6. Controllo della disponibilità. L'Importatore dei dati implementa misure adeguate a garantire che i dati personali siano protetti dalla distruzione o dalla perdita accidentali. Ciò si ottiene nel modo seguente:

- La disponibilità è gestita e concepita sulla base di un principio di livello di servizio generale.
- Il luogo fisico in cui si trovano le apparecchiature per l'elaborazione dei dati è protetto dai pericoli ambientali generici e dall'accesso non autorizzato. È protetto mediante misure specifiche contro le cadute di corrente attraverso gruppi di

continuità e motori diesel. Si provvede al monitoraggio e al controllo di temperatura e umidità presso tale luogo, con segnalazione del raggiungimento dei limiti.

- La disponibilità dell'accesso di rete al sito è incrementata attraverso ridondanze su base WAN, ridondanze di accesso di rete al sito e all'interno del sito attraverso reti basate su centri dati ridondanti.
- Vengono implementate ridondanze dei componenti dell'infrastruttura stessa (serie di server e archivi) in conformità con i livelli di servizi predefiniti.
- Le misure di ridondanza vengono controllate con regolarità. I risultati vengono documentati di conseguenza.
- Vengono utilizzate funzionalità avanzate a livello di DB per ottenere una perdita minima di informazioni transazionali in caso di guasto tecnico. Ciò si ottiene utilizzando funzioni DB che supportano una perdita minima di informazioni in transizione laddove praticabile e sensato.
- In linea con i livelli di servizio definiti, vengono implementate delle funzioni di disponibilità aggiuntive a livello DB (clustering applicativo reale) o a livello di applicazione (duplicazione su base applicativa, bilanciamento dei carichi).
- Al fine di ridurre i tempi inattivi non programmati viene effettuata una manutenzione proattiva dell'infrastruttura. L'operazione di manutenzione viene pianificata e basata su un programma mensile predefinito. Durante tali finestre di manutenzione vengono eseguite operazioni proattive per mantenere l'infrastruttura su un livello sostenuto in linea con i fornitori dei componenti dell'infrastruttura stessa.
- In seguito a eventi gravi viene effettuato un esame delle azioni successive al fine di individuare azioni di limitazione e potenziali misure proattive.
- Le modifiche di natura tecnica e applicativa seguono i processi di gestione delle modifiche, supportati laddove possibile da livelli multipli, a cui le modifiche vengono applicate prima di essere implementate nell'ambiente di produzione.
- I backup tecnici vengono implementati ed eseguiti in base a politiche predefinite al fine di consentire il ripristino dei dati e delle applicazioni in conformità con la politica generale di backup. Tale backup copre i guasti tecnici o gli errori umani commessi dal personale tecnico e implementa copie dei dati con tempi di conservazione ridotti. Tali copie di backup sono archiviate in sicurezza presso un sito appositamente protetto, separato dal sito in cui risiedono i dati principali. I backup vengono effettuati sulla base di una specifica definizione di servizio (frequenza e conservazione dei backup) e viene inoltre stabilito un tempo di ripristino finale per il ripristino del backup nella posizione principale in caso di perdita dei dati principali.
- L'archiviazione a lungo termine legata all'attività commerciale viene effettuata specificamente su richiesta e in base ad accordi tra l'Esportatore dei dati e l'Importatore dei dati.

- Qualora i supporti di archiviazione raggiungano il termine della propria vita operativa e debbano essere messi fuori servizio, occorre adottare meccanismi di distruzione specifici che consentano l'eliminazione sicura dei dati archiviati.
7. **Separazione dell'elaborazione per finalità diverse.** L'Importatore dei dati provvede ad adottare misure adeguate a garantire che i dati raccolti per finalità diverse possano essere elaborati separatamente. Ciò si ottiene nel modo seguente:
- L'accesso ai dati è separato attraverso una protezione applicativa per gli utenti appropriati.
 - I ruoli applicativi e il conseguente accesso si basano sui ruoli legati alla funzione da svolgere.
8. **Controlli generali.** Inoltre, l'Importatore dei dati adotterà le seguenti procedure:
- Vengono programmati ed eseguiti controlli regolari, con cadenza minima annuale, delle misure qui descritte.
 - Al fine di rilevare minacce relative alla sicurezza o all'integrità dei dati, di indagare eventuali problemi di violazione della privacy o altre forme di operazione ostile, l'Importatore dei dati ha la facoltà di incrementare le tecniche di monitoraggio e sorveglianza al fine di individuare gli abusi o i comportamenti pericolosi senza rivelarlo anticipatamente.
 - Ogni eventuale problema che incida su livelli di servizio definiti o incidente di sicurezza specifico che incida sul sistema degli Esportatori dei dati verrà conseguentemente documentato e comunicato.

Disposizioni aggiuntive:

1. **Definizioni.** I termini utilizzati nel presente CED hanno il significato indicato di seguito (anche nel corpo del CED, dove i termini definiti non hanno l'iniziale maiuscola). Altri termini con iniziale maiuscola e non definiti di seguito hanno il significato definito nell'Allegato 1 del Contratto.

Per "**Articoli**" si intendono tutte le disposizioni del presente CED, se non diversamente disposto nel relativo contesto;

Per "**Esportatore dei dati**" si intende l'Esportatore dei dati, indipendentemente dalla propria posizione, sia all'interno che all'esterno dell'UE/SEE;

Per "**Importatore dei dati**" si intende l'Importatore dei dati, indipendentemente dalla propria posizione, sia all'interno che all'esterno dell'UE/SEE;

Per "**Stato membro**" si intende qualunque paese, sia all'interno che all'esterno dell'UE/SEE; e

Per "**Servizio**" o "**Servizi**" si intendono i servizi di elaborazione forniti dall'Importatore dei dati e descritti nell'Appendice 1 (il termine può inoltre essere usato in aggiunta ad altri o in varianti quali "servizi di elaborazione").

2. Disposizioni generali

- 2.1 Ordine di precedenza.** Qualora e nella misura in cui vi siano contraddizioni o incongruenze tra la presente Appendice 3 e il resto del presente CED, la presente Appendice 3 avrà la precedenza, a meno che l'Esportatore dei dati abbia sede nell'UE/SEE e l'Importatore dei dati abbia sede al di fuori dell'UE/SEE, nel qual caso prevarranno le disposizioni della parte rimanente del Contratto. Al fine di evitare dubbi, anche in questo caso, le disposizioni dell'Appendice 3 che vanno semplicemente oltre il resto del CED senza contraddire i termini del CED stesso rimangono in vigore.
- 2.2 Non applicabilità di determinati Articoli per gli Importatori di dati dell'UE/SEE.** Gli Articoli 3, 4 (i), 5 (i), 6, 7, 11 (2) e (3) del CED non si applicano a meno che l'Importatore dei dati (i) abbia sede al di fuori dell'UE/SEE oppure (ii) incarichi un sub-elaboratore con sede al di fuori dell'UE/SEE.
- 2.3 Adempimento degli obblighi degli Importatori dati ai sensi dell'Articolo 5(j).** L'Esportatore dei dati istruisce qui gli Importatori dei dati affinché inviino ogni informazione relativa all'ottemperanza degli obblighi degli Importatori dei dati ai sensi dell'Articolo 5(j) esclusivamente all'Importatore dei dati 1.
- 2.4 Raggruppamento degli Importatori dati ai fini dell'efficienza.** Le parti concordano che il raggruppamento degli Importatori dei dati come elaboratori all'interno di un unico CED venga effettuato unicamente per finalità di efficienza (ad es. per evitare una moltitudine di documenti) e (i) risulterà in CED legalmente separati tra il rispettivo Esportatore dei dati e l'Importatore dei dati nonché (ii) non determinerà una relazione legale o di qualsivoglia altra natura tra gli Importatori dei dati "raggruppati".
- 2.5 Durata.** La durata del presente CED è identica a quella del Contratto. Salvo diversamente concordato nel presente CED, i diritti e i requisiti di rescissione sono identici a quelli indicati nel Contratto.

3. Emendamenti per le leggi locali. Le parti concordano gli emendamenti indicati di seguito, necessari per la piena conformità con i requisiti obbligatori relativi all'incarico degli elaboratori secondo le leggi nazionali applicabili all'Esportatore dei dati.

3.1 Emendamenti per esportatori dati con sede in Germania e nei Paesi Bassi

(a) Correzione, eliminazione e blocco dei dati. L'Importatore dei dati provvederà, a propria discrezione, a (i) concedere all'Esportatore dei dati la possibilità di correggere, eliminare o bloccare i dati personali; oppure (ii) procedere a tali correzioni, eliminazioni o blocchi per conto dell'Esportatore dei dati.

(b) Auto-monitoraggio da parte dell'Importatore dei dati. L'Importatore dei dati provvederà a monitorare, mediante strumenti adeguati, la propria ottemperanza degli obblighi di protezione dei dati in relazione ai Servizi e provvederà, su richiesta dell'Esportatore dei dati, a fornire all'Esportatore dei dati stesso delle relazioni periodiche (almeno annuali) e occasionali relative a tali controlli.

(c) Monitoraggio da parte dell'Esportatore dei dati. L'Esportatore dei dati ha il diritto di controllare, mediante strumenti adeguati, l'ottemperanza dell'Importatore dei dati degli obblighi di protezione dei dati (con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative), con cadenza annuale e occasionale, limitando tali controlli ai sistemi di elaborazione delle informazioni e dei dati di rilevanza per i Servizi. Le parti concordano che al requisito di monitoraggio si risponda generalmente attraverso la richiesta da parte dell'Esportatore dei dati di informazioni o relazioni di verifica relative ai sistemi di elaborazione dati dell'Importatore dei dati. Unicamente qualora l'Esportatore dei dati possa dimostrare l'esistenza di motivi oggettivi che rendano plausibile l'insufficienza delle informazioni e/o delle relazioni di verifica presentate dall'Importatore dei dati ai fini della rispondenza ai requisiti di monitoraggio ai sensi delle leggi vigenti per l'Esportatore dei dati, l'Esportatore dei dati stesso avrà inoltre il diritto di eseguire delle verifiche in loco, durante il normale orario lavorativo, senza interruzione delle attività aziendali dell'Importatore dei dati e in conformità con le politiche di sicurezza dell'Importatore dei dati stesso, nonché dietro ragionevole preavviso. L'Importatore dei dati si impegna ad accettare di buon grado tali verifiche e a prestare tutto il supporto necessario.

(d) Obbligo di notifica da parte dell'Importatore dei dati. L'Importatore dei dati provvederà ad avvisare senza indugio l'Esportatore dei dati relativamente a (i) eventuali non conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Importatore dei dati o dei propri dipendenti e (ii) eventuali non conformità con le disposizioni del presente CED. Inoltre, l'Importatore dei

dati provvederà ad avvisare senza indugio l'Esportatore dei dati qualora ritenga che un'istruzione dell'Esportatore dei dati stesso violi le leggi vigenti. Presentando tale avviso, l'Importatore dei dati non è obbligato a seguire l'istruzione, a meno che e fino a quando l'Esportatore dei dati non l'abbia confermata o modificata. L'Importatore dei dati provvederà ad avvisare l'Esportatore dei dati di lamentele e richieste da parte dei titolari dei dati (ad es. relativamente alla correzione, all'eliminazione o al blocco di dati) e di ordini dei tribunali o altri organi normativi competenti nonché di altre esposizioni o minacce relative alla conformità con la protezione dei dati eventualmente identificate dall'Importatore dei dati.

- (e) Diritto di istruzione.** L'Esportatore dei dati ha il diritto e l'obbligo di istruire l'Importatore dei dati in relazione ai servizi, genericamente o per i casi specifici, riguardo alla raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati. Le istruzioni possono inoltre riferirsi alla correzione, all'eliminazione o al blocco dei dati. In generale, le istruzioni verranno fornite per iscritto, a meno che l'urgenza o altre circostanze specifiche non richiedano altre forme (ad es. verbale, elettronica). Le istruzioni in forma diversa da quella scritta dovranno essere confermate per iscritto dall'Esportatore dei dati, qualora l'Importatore dei dati lo richieda.
- (f) Restituzione e ulteriore utilizzo dei dati dopo il termine del contratto.** L'Importatore dei dati provvederà a restituire ed eliminare i dati personali in conformità con la sezione 7.5 del Contratto.
- (g) Segretezza dei dati.** L'importatore dei dati è tenuto a impegnare per iscritto il proprio personale incaricato dell'elaborazione dei dati personali ai sensi del presente contratto al mantenimento della massima riservatezza relativamente a tutti i dati personali e a non utilizzare tali dati personali per finalità diverse dalla fornitura dei Servizi all'Esportatore dei dati. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo il termine dell'impiego presso l'Importatore dei dati. L'Importatore dei dati provvederà inoltre a istruire il proprio personale circa le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati.

3.2 Emendamenti per esportatori dati con sede in Svizzera.

- (a) Terminologia.** Per "dati personali", "profilo personale", "dati sensibili", "categorie speciali di dati", "elaborare/elaborazione", "controller", "elaboratore", "titolare dei dati" e "autorità di supervisione" si intende, con le dovute differenze, quanto definito dalla Legge Federale Svizzera sulla protezione dei dati del 19 giugno 1993, compresi i relativi emendamenti e i decreti esecutivi.

(b) **Legge vigente.** Per "legge vigente in materia di protezione dei dati" si intende la legislazione in materia di protezione dei diritti fondamentali e della libertà delle persone fisiche e giuridiche, compresa la Legge Federale svizzera sulla protezione dei dati del 19 giugno 1993, con i relativi emendamenti e i decreti esecutivi.

3.3 Emendamenti per Esportatori dati con sede negli USA

(a) Non si applicano gli Articoli 3 e 11(2) del CED

(b) L'Articolo 9 del CED viene riveduto nel modo seguente

(c) Gli Importatori dei dati provvederanno a firmare accordi aggiuntivi relativi alla privacy secondo quanto necessario all'ottemperanza con le leggi vigenti.

(d) **Segnalazione degli incidenti di sicurezza.** L'Importatore dei dati provvederà ad avvisare immediatamente per iscritto l'Esportatore dei dati nei seguenti casi: **(i)** qualunque dato personale viene divulgato dall'Importatore dei dati in violazione degli Articoli o delle leggi vigenti in materia di privacy o protezione dei dati oppure **(ii)** l'Importatore dei dati viene a conoscenza, viene informato o sospetta che si sia verificato, possa essersi verificato o possa verificarsi un accesso, un'acquisizione, una divulgazione o un utilizzo dei dati personali ("Incidente di sicurezza"). L'Importatore dei dati si impegna a collaborare pienamente all'indagine dell'Incidente di sicurezza e nel rimedio di eventuali danni o potenziali danni provocati da tale incidente.